

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 2016.

Proroga dei termini di cui al decreto 31 luglio 2015 concernente le specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Sistema tessera sanitaria);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5-bis del citato art. 50;

Visto il comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, il quale prevede che ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate:

le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;

gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

inviano al Sistema TS, secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008 i dati relativi alle prestazioni erogate, ad esclusione di quelle previste dal comma 2 del medesimo art. 3, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice per la protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 30 luglio 2015, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale, in particolare, prevede al paragrafo 4.6 dell'Allegato A che costituisce parte integrante del medesimo decreto, che la trasmissione dei dati delle spese sanitarie deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dall'assistito (ovvero dei relativi rimborsi);

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 gennaio 2016, il quale prevede la proroga dei termini di cui al citato provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del direttore dell'Agenzia delle entrate, per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2015;

Considerato che risulta necessario adeguare i termini di cui al citato decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze alla proroga disposta dal predetto provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 gennaio 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "Assistito", il soggetto che ha diritto all'assistenza sanitaria nell'ambito del SSN;

b) "Sistema TS", il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal DPCM 26/3/2008;


c) "Decreto 31/7/2015": decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 2015, attuativo dell'art. 3 comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

d) "provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 gennaio 2016" il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 gennaio 2016 di proroga dei termini di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 31 luglio 2015;

e) "strutture sanitarie", le strutture di cui all'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

f) "medici", i medici iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

g) "documento fiscale", le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;



Art. 2.

Proroga dei termini di cui al decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze

1. Per i dati dei documenti fiscali relativi all'anno 2015 da trasmettere al Sistema TS ai sensi del decreto 31/7/2015, in conformità con quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 gennaio 2016, i termini di cui al medesimo decreto 31/7/2015 sono modificati come segue:

a. l'assistito può esercitare l'opposizione di cui all'art. 3, comma 4 del decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze dal 10 febbraio 2016 al 9 marzo 2016;

b. il termine, di cui al paragrafo 4.6 dell'Allegato A del decreto 31 luglio 2015, entro il quale deve essere effettuata la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle strutture sanitarie e dei medici, è prorogato al 9 febbraio 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2016

*Il Ragioniere generale
dello Stato*
FRANCO

16A00712

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 gennaio 2016.

Sospensione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP Ragusano, conferito al Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano DOP, in Ragusa con decreto 28 ottobre 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta "Ragusano";

Visto il decreto 28 ottobre 2013 con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Ragusano";

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto in particolare l'art. 5 del citato decreto 12 maggio 2010 che disciplina le misure applicabili ai consorzi di tutela in caso di inadempimento delle previsioni di cui al decreto stesso;

Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano DOP non ha fornito alla data del 30 settembre 2015 i documenti e le informazioni richieste dai punti 1, 2 e 3 dell'allegato al decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 relative all'anno 2014;

Vista la nota prot. Mipaaf n. 73341 del 29/10/2015 con la quale l'Amministrazione ha sollecitato il Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano DOP a fornire la documentazione prevista dal decreto 12 maggio 2010;

Vista la nota prot. Mipaaf n. 77869 del 17/11/2015 con la quale l'Amministrazione ha comunicato al Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano DOP l'avvio del procedimento di sospensione temporanea dell'incarico conferito con decreto 28 ottobre 2013;

Vista la nota prot. Mipaaf n. 84452 del 10 dicembre 2015 con la quale l'Amministrazione ha ulteriormente chiesto al Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano DOP la documentazione prevista dal decreto 12 maggio 2010;

Considerato che alla data del presente decreto il Consorzio non ha ancora fornito la documentazione prevista dal decreto direttoriale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla sospensione temporanea dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Ragusano" al Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano DOP ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del decreto direttoriale 12 maggio 2010;

Decreta:

Articolo unico

L'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP "Ragusano" conferito al Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano DOP, con sede legale in Ragusa, Viale delle Americhe, 139 è sospeso fino alla data di trasmissione della documentazione richiesta dal decreto direttoriale 12 maggio 2010 ovvero fino alla data di scadenza dell'incarico.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 13 gennaio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A00603

